

Comune di Rotondi

Provincia di AVELLINO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____

SOMMARIO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2	Ambito di applicazione	Pag. 4
Art. 3	Zone di applicazione	Pag. 4
Art. 4	Presupposto della tassa	Pag. 4
Art. 5	Soggetti passivi	Pag. 5
Art. 6	Gettito del tributo	Pag. 5

CAPO II – TARIFFE

Art. 7	Obbligazione tributaria	Pag. 6
Art. 8	Tariffe e parametri di commisurazione	Pag. 6
Art. 9	Classificazione locali ed aree	Pag. 7

CAPO III – ASSOGGETTABILITA' DELLE SUPERFICI – ESENZIONI - AGEVOLAZIONI

Art. 10	Locali in multiproprietà	Pag. 8
Art. 11	Locali ed arre tassabili	Pag. 8
Art. 12	Locali ed aree non utilizzate	Pag. 9
Art. 13	Esclusione della superficie tassabile	Pag. 9
Art. 14	Riduzioni di tariffe	Pag. 10
Art. 15	Agevolazioni	Pag. 11
Art. 16	Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi	Pag. 12
Art. 17	Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	Pag. 12
Art. 18	Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	Pag. 13
Art. 19	Locali ed aree tassabili con superficie ridotta	Pag. 13

CAPO IV – DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA

Art. 20	Tassa giornaliera di smaltimento	Pag. 14
---------	----------------------------------	---------

CAPO V – DENUNCE – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Art. 21	Denunce	Pag. 15
Art. 22	Denuncia di variazione	Pag. 15
Art. 23	Il Funzionario Responsabile	Pag. 15

CAPO VI – ACCERTAMENTI

Art. 24	Accertamento	Pag. 16
Art. 25	Controllo dei dati	Pag. 16
Art. 26	Incentivazione per l'attività di controllo e accertamento	Pag. 17
Art. 27	Accesso agli immobili	Pag. 17
Art. 28	Accertamento per presunzione semplice	Pag. 17
Art. 29	Lotta all'evasione	Pag. 17

CAPO VII – RISCOSSIONE – SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 30	Riscossione	Pag. 19
Art. 31	Modalità dei rimborsi	Pag. 19
Art. 32	Sanzioni	Pag. 19

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33	Disposizioni finali	Pag. 21
Art. 34	Pubblicità del Regolamento	Pag. 21
Art. 35	Entrata in vigore	Pag. 21
Art. 36	Variazioni del Regolamento	Pag. 21
Art. 37	Casi non previsti dal presente Regolamento	Pag. 21

ALLEGATI

ALLEGATO A – Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	Pag. 22
ALLEGATO B – Categorie	Pag. 23
ALLEGATO C – Criteri di determinazione delle tariffe	Pag. 24
ALLEGATO D – Tariffe	Pag. 28

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n.507 del 15.11.1993, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.
2. Ai rifiuti solidi urbani sono assimilati i rifiuti speciali non pericolosi ai fini della raccolta e dello smaltimento, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lettera g) del D.L. 05.02.1997, n. 22. Sono pertanto rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, quelli indicati nell'allegato "A" che fa parte integrante del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

ART. 3

ZONE DI APPLICAZIONE

(Art. 59, commi 2 e 5 - Art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera, è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.
2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 4, comma 5, e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo nodo, del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 4

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

(Art. 62, commi 1, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28.12.1995, n. 549, e 4 del D.Lgs n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 3.
2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie.

5. Nelle zone di cui all'art. 3, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

Misura della riduzione	Distanza del contenitore più vicino
30%	Fino a 500 mt.
40%	Oltre 500 mt.

6. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, è prevista l'applicazione di una sola agevolazione (la più favorevole al contribuente).

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

(Art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, uso, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

ART. 6

GETTITO DEL TRIBUTO

(Art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuale tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.

3. Ai fini della determinazione del costo del servizio è dedotto dal costo complessivo di nettezza urbana, a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni, un importo pari al 10%.

CAPO II – TARIFFE

ART. 7

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

(Art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 8

TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE

(Art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate dall'allegato "C".
2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
3. Le tariffe individuate, sino al 31/12/2006 sono commisurate alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinate, sono fissate nell'allegato "D".
4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART. 9
CLASSIFICAZIONE LOCALI ED AREE

CATEGORIE TARSU	
------------------------	--

1	Abitazioni private
2	Locali Ristoranti, Pizzerie, Trattorie, Tavole Calde, Rosticcerie
3	Locali vendita Frutta e Verdura, Fiori
4	Locali Bar, Gelaterie, Pasticcerie, Sale da ballo, Circoli e discoteche
5	Locali degli Alberghi, Pensioni
6	Locali Esercizi Alimentari non previsti nella classe 3°
7	Locali dei Collegi, Convitti
8	Locali degli Ambulatori, Polimbulatori, Case di Riposo, Ospedali, Istituti Religiosi con Convitto
9	Locali Esercizi Commerciali diversi da quelli previsti alle classi 3° e 6° e delle rivendite di giornali
10	Locali studi professionali, uffici commerciali, banche, assicurazioni, agenzie finanziarie, ippiche, ricevitorie, ecc.
11	Locali stabilimenti industriali e dei laboratori artigianali
12	Locali dei magazzini, depositi, autorimesse, sale, esposizioni
13	Locali dei teatri e cinematografici
14	Locali enti pubblici, scuole, musei, biblioteche, associazioni religiose, culturali, politici, sindacali, sportive, caserme, ecc.
15	Aree di campeggi, distributori di carburante, parcheggi
16	Aree scoperte per attività economico-produttive e turistico-alberghiero
17	Abitazioni in cascine

**CAPO III – ASSOGGETTABILITÀ DELLE SUPERFICI –
ESENZIONI - AGEVOLAZIONI**

ART. 10
LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

(Art. 63, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile, dal 1° gennaio 1997, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Ai sensi dell'art. 73 comma 3 bis, del D.Lgs. 507/93, l'ufficio comunale può richiedere al soggetto che gestisce le parti comuni l'elenco degli occupanti o detentori delle aree e dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati.

ART. 11

LOCALI ED AREE TASSABILI

(Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad esenzione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerare, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, mansarde, cantine, taverne, locali lavanderia) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

2. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari

connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;

e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree a verde.

ART. 12

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

(Art. 62. del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o se risultino allacciati ai servizi di rete (elettrico, idrico, ecc.).

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, allacciati ai servizi di rete e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività dei locali ed aree medesimi.

ART. 13

ESCLUSIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

(Art. 62, comma 1 e 3)

1. Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori in base alle norme vigenti.

2. Non sono soggetti alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di esitazione e stagnatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

b) la parte degli impianti sportivi destinata esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva, per la parte di esse il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di norma, ai soli praticanti di competizioni sportive o di esercizi ginnici, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte sia in locali. Sono invece tassabili i locali adibiti a servizi (bagni, spogliatoi, uffici, sala massaggi, ecc.) e le parti destinate all'utilizzazione da parte del pubblico;

c) unità immobiliari non predisposte all'uso di cui al precedente articolo comma 2;

d) fabbricati danneggiati, dichiarati non agibili a seguito di ordinanze pubbliche, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo

restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancanza di occupazione dell'alloggio o dell'immobile;

e) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;

f) cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;

g) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;

h) edifici o loro parti adibite a culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili);

i) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto, per legge, a sostenere le relative spese di funzionamento;

j) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde;

k) le aree comuni del condominio di cui all'ad. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;

l) i solai e i sottotetti, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantinole, di altezza media non superiore a mt. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso;

m) balconi, terrazze scoperte e simili.

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi, salvo il disposto di cui al precedente articolo 11, comma 2.

ART. 14

RIDUZIONI DI TARIFFE

(Art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/1993)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

DESCRIZIONE	RIDUZIONE %	MASSIMA RIDUCIBILITA' PREVISTA DAL DECRETO
Abitazioni con unico occupante	33	1/3
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria od di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune	33	1/3
I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività	33	1/3

Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale	33	1/3
Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella:

a) compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

6. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 15

AGEVOLAZIONI

(Art. 67 comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da nuclei familiari in grave difficoltà socio-economiche, o da nuclei familiari assistiti in modo permanente dal Comune attestate dal Servizio Sociale comunale ;

b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

c) Esenzione totale per le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 90 mq utilizzate esclusivamente da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare al di fuori dell'abitazione in oggetto.

d) Riduzione del 50% a favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

e) Per le aree scoperte che costituiscono pertinenze od accessori ai locali relativi ad attività economico-produttive e dei servizi ivi comprese attività del comparto turistico-alberghiero le superfici vanno assoggettate per intero a tassazione fino al limite dimensionale di 800 mq. e per la parte eccedente di superficie si applica il 30% della tariffa.

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o

le riduzioni. L'esenzioni o le riduzioni, di cui al presente articolo hanno validità per ciascun anno solare, scaduto il quale in assenza di nuova domanda e dei conseguenti accertamenti d'ufficio, si procederà automaticamente all'iscrizione a ruolo del contribuente per il nuovo anno. Il Comune all'inizio di ogni anno, provvederà con proprio atto a disporre l'esenzione o le riduzioni dei richiedenti .

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta e saranno iscritte nello speciale registro previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 16

RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

(Art. 67 comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 1.** Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
 - a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 40% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 0,5% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una diminuzione della relativa tariffa unitaria pari al 30%;
 - b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica possibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 70 % della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 20%;
 - c) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica possibili di recupero e per i quali i produttori di detti rifiuti abbiano attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 70 % della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 20%;
- 2.** Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere "a e b" la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del == % dell'entità della relativa tariffa unitaria.
- 3.** Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie

a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

ART. 17

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

(Art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 3, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio — ad una decurtazione del 40% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, a mezzo raccomandata, all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi;
2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale;
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 18

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

(Art. 59, comma 6 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pendolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Comune, di una quota della tassa ragguardata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 19

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

(Art. 62, c. 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	50%
Laboratori fotografici, eliografie	50%
Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	50%
Gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici	50%
Laboratori di analisi	50%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	50%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	50%
Falegnamerie	50%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

CAPO IV – DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA

ART. 20

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella apportata a giorni, tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione di superficie nel caso di occupazione di area.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto d'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento deve essere versata direttamente al competente ufficio di Polizia Municipale senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accertamenti. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

CAPO V – DENUNCE – VERIFICHE E ACCERTAMENTI

ART. 21

DENUNCE

(Art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 20, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa.

ART. 22

DENUNCIA DI VARIAZIONE

(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia di cui all'art. 21, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 21, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16.

ART. 23

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Al Funzionario sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni: il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Della suddetta nomina è data comunicazione alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla designazione.

CAPO VI - ACCERTAMENTI

ART. 24

ACCERTAMENTO

(Art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa;
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui doveva essere presentata;
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 23 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa e altre penalità;
4. Gli avvisi di cui ai commi 1 e 2 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di scadenza;
5. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente;
6. I controlli e le verifiche si svolgeranno con le modalità e le garanzie contenute nell'art. 12 della L. 212/00 (statuto del contribuente).

ART. 25

CONTROLLO DEI DATI

(Art. 73, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 24, comma 5, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, nonché a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
2. L'ufficio tributi, sempre allo scopo di cui al comma precedente, può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;

3. L'ufficio può, infine, invitare i contribuenti ed i proprietari e/o detentori dei locali e delle aree a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

ART. 26

INCENTIVAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi e per incentivare l'attività di controllo è istituito un fondo in misura non superiore al 10% della differenza tra le somme regolarmente riscosse nell'anno precedente, a seguito di emissione di avvisi di liquidazione e accertamento Tarsu, e le eventuali spese sostenute per l'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazione di convenzioni con altri enti per l'esecuzione dell'attività di accertamento di evasione della tassa. Tale fondo viene destinato all'erogazione di compensi da ripartire annualmente tra il personale dell'ente che ha partecipato a tale attività.
2. La Giunta comunale è competente alla regolamentazione delle relative modalità e alla concreta determinazione della percentuale da applicarsi, tenuto conto dell'entità delle somme effettivamente riscosse ai sensi del comma precedente, nel limite percentuale massimo dal medesimo stabilito.

ART. 27

ACCESSO AGLI IMMOBILI

(Art. 73, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo 25 nel termine concesso, gli agenti di polizia o i dipendenti dell'ufficio tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del comma 5 dell'art. 24, muniti di autorizzazione del Sindaco, e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misurazione delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 28

ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE

(Art. 73, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici secondo quanto previsto dall'art. 2729 del codice civile.

ART. 29

LOTTA ALL'EVASIONE

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

UFFICIO TRIBUTI:

- a) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui ai precedenti artt. 21 e 22 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita «cartella del contribuente»;

- b) La «cartella del contribuente» di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le «cartelle» per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- c) Dovrà essere impiantato uno «schedario del contribuente» le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

UFFICIO TECNICO:

- a) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- a) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

UFFICIO ANAGRAFE:

- a) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
- b) Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

CAPO VII – RISCOSSIONE – SANZIONI E CONTENZIOSO

ART. 30

RISCOSSIONE

(Art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 24, è riscosso a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 23 in elenchi da formare e consegnare all'esattore del comune, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.
2. Gli importi sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, riducibili a tre o a due rate con determinazione del funzionario responsabile del tributo, previo parere favorevole della Giunta comunale. Su istanza del contribuente il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto negli elenchi è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi stabiliti dalla legge.
3. E' fatta salva la facoltà del comune di procedere alla riscossione anche non coattiva mediante versamenti diretti o su apposito conto corrente postale intestato al Comune.

ART. 31

MODALITÀ DEI RIMBORSI

(Artt. 59 e 75 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal

provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal settore tributi con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il settore tributi stesso dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, è disposto dal settore tributi entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica dell'invito al pagamento del tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal settore tributi entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura di legge.

ART. 32

SANZIONI

(Art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51,00.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, non si applica la sanzione amministrativa. La sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele (da € 51,00 a € 258,00).
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura di legge.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

ART. 34
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 35
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, è pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dal 1° gennaio 2006, andando integralmente a sostituire il precedente regolamento TARSU.

ART. 36
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ART. 37
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - c) i regolamenti nazionali e regionali.

ALLEGATO A

CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari,
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno anche umida, purché palpabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti e non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

ALLEGATO B

CATEGORIE

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione

CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale giochi, palestre
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, pese pubbliche; distributori di carburanti; parcheggi

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso: mostre, autosaloni. autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio.

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

ALLEGATO C

CRITERI DI DETERMINAZIONE TARIFFE

1. Salva, diversa disposizione legislativa, le tariffe unitarie da applicarsi, espresse in € / mq, per ciascuna classe di contribuenza, vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = C_{mg} \times I_{ps} \times I_{qs}$$

con arrotondamento al secondo decimale

dove:

T_n = TARIFFA

indica la tariffa di ciascuna classe di contribuenza.

C_{mg} = COSTO MEDIO DI GESTIONE

indica il costo medio di gestione determinato dividendo il costo complessivo di gestione rilevato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93 e rapportando alla percentuale di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge per il totale delle superfici imponibili accertate.

I_{ps} = INDICE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

indica il rapporto tra il coefficiente di produttività specifica determinato per ciascuna classe di contribuzione e il coefficiente medio di produttività specifica determinato dividendo la quantità totale di rifiuti globalmente smaltiti per la superficie globalmente imponibile.

I_{qs} = INDICE DI QUALITA' SPECIFICA

indica il coefficiente di produttività relativo alle caratteristiche qualitative del rifiuto prodotto da ciascuna classe di contribuenza. I coefficienti di produttività e qualità specifica relativi a ciascuna delle attività assoggettate a tassa saranno così determinati:

- in maniera diretta attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuate su campioni adeguatamente significativi dell'universo di riferimento;
- maniera indiretta attraverso l'elaborazione di dati statistici forniti da organi e/o uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o di altri Enti ed Istituti di ricerca.

2. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

1. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

(Art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993)

Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) Coefficiente di produttività specifica.

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in kg./mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b) Coefficiente medio di produttività specifica.

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c) Indice di produttività specifica.

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Per costo convenzionale (C) del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio è pari al gettito previsto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

e) Tariffa media convenzionale.

Per tariffa media convenzionale (T_m) si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (S_t) dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$T_m = C / S_t$$

f) Coefficiente di qualità.

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore (K) rappresentato da un numero compreso tra e da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna e di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche prevalenti caratteristiche qualitative dei rifiuti (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, signifia i fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento — nelle sue aree di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo — del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione alle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Note - ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA UNITARIA

SI IPOTIZZA:

A — COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	€ 100.000.000
B — COEFFICIENTE COPERTURA COSTI (MINIMO: 0,50 - MASSIMO: 1,00)	1,00
C — SUPERFICIE COMPLESSIVA TASSATA	mq. 62000

Dividendo il costo del servizio per la superficie totale, si avrebbe una tariffa "unica" pari a $\frac{100.000.000 \times 1,00}{62000} = 1.612,90$

sufficiente ad assicurare la copertura totale dei costi (100%).

La formula sopra esposta, comunque, non terrebbe conto della diversa incidenza, in termini quantitativi, della superficie tassabile di ogni singola categoria e del conseguente loro diverso apporto tributario.

Se, invece, rapportiamo la "superficie reale" di ogni singola categoria ad una "superficie teorica" ricavata dal prodotto:

superficie reale x coefficiente di produttività dei rifiuti, avremmo una "tariffa unitaria media" sufficiente a coprire i costi nella percentuale prescelta.

I prospetti che seguono esemplificano la procedura:

PROSPETTO "A" — DETERMINAZIONE DELLA "SUPERFICIE TEORICA"

CAT	SUPERFICIE TASSATA (SUPERFICIE REALE)	INDICE DI QUANTITA' (ln)	INDICE DI QUALITA' (Kn)	COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' QUALI-QUANTITATIVA (3x4)	SUPERFICIE TEORICA (2x5)
1	2	3	4	5	6
1	5000	1,00	1,00	1,00	5000
2	7000	1,50	1,20	1,80	12600
3	3000	0,80	0,90	0,72	2160
4	9000	0,70	1,10	0,77	6930
5	10000	0,95	1,00	0,95	9500
6	20000	1,00	0,80	0,80	16000
7	8000	0,60	0,70	0,42	3360

PROSPETTO "B" - DETERMINAZIONE DELLA "TARIFFA UNITARIA MEDIA" IN RELAZIONE AL DIVERSO APPORTO TRIBUTARIO DI OGNI SINGOLA CATEGORIA DI UTENZA:

$$\frac{\text{COSTO SERVIZIO}}{\text{TOTALE COLONNA 6 DEL PROSPETTO "A"}} = \frac{100.000.000}{55550} = 1800,18 \text{ (Tm)}$$

PROSPETTO "C" - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE PER OGNI SINGOLA CATEGORIA DI UTENZA:

CAT	TASSATA UNITARIA MEDIA	COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' QUALI-QUANTITATIVA (col. 5 prosp. A)	TARIFFA UNITARIA (col. 2 x col. 3) (Tn)	SUPERFICI TASSABILI (da col. 2 prosp. A)	IMPOSTA TOTALE (col. 4 x col. 5)
1	2	3	4	5	6
1	1800,18	1,00	1800,18	5000	9.000,90
2	1800,18	1,80	3240,32	7000	22.682,24
3	1800,18	0,72	1296,13	3000	3.888,39
4	1800,18	0,77	1386,14	9000	12.475,26
5	1800,18	0,95	1710,17	10000	17.101,70
6	1800,18	0,80	1440,14	20000	28.802,80
7	1800,18	0,42	756,08	8000	6.048,64
			Totale	62000	99.999,93

2. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA (Art 65 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa saranno determinati per ogni utilizzazione, in base ai dati di produzione o di consumo rilevati come segue:

- a) in modo diretto, mediante raccolta in uno o più periodi dell'anno;
- b) in modo indiretto, mediante utilizzo di altri elementi disponibili o dati statistici di organi nazionali, regionali, di altri enti locali o di altri enti ed istituti pubblici di ricerca.

3. MODALITÀ DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da coefficienti simili la produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

- a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (q_n) costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
- b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (l_n) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica (q_n) e il coefficiente medio di produttività specifica (q_m);
- c) da un proprio valore (k_n) del coefficiente di qualità K.

4. QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fatte salve le agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse € / mq., per ciascuna delle classi individuate vengono determinate applicando la seguente formula:

$$T_n = K_n I_n T_m$$

dove:

T_n = tariffa unitaria -

K_n = indice di qualità

I_n = indice di quantità

T_m = tariffa media convenzionale a arrotondamento al secondo decimale (dopo la virgola).

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a) rideterminazione annuale della tariffa media convenzionale (l_m), sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
- b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 2 dell'allegato C) con eventuale conseguente riscomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;

c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero a seguito di approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianti del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

3. È consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

ALLEGATO D

TARIFFE TARSU IN VIGORE DAL 01/01/2006

1	Abitazioni private	€ 1,13
2	Locali Ristoranti, Pizzerie, Trattorie, Tavole Calde, Rosticcerie	€ 5,20
3	Locali vendita Frutta e Verdura, Fiori	€ 5,20
4	Locali Bar, Gelaterie, Pasticcerie, Sale da ballo, Circoli e discoteche	€ 5,20
5	Locali degli Alberghi, Pensioni	€ 5,00
6	Locali Esercizi Alimentari non previsti nella classe 3°	€ 5,20
7	Locali dei Collegi, Convitti	€ 5,00
8	Locali degli Ambulatori, Polimbulatori, Case di Riposo, Ospedali, Istituti Religiosi con Convitto	€ 3,60
9	Locali Esercizi Commerciali diversi da quelli previsti alle classi 3° e 6° e delle rivendite di giornali	€ 5,00
10	Locali studi professionali, uffici commerciali, banche, assicurazioni, agenzie finanziarie, ippiche, ricevitorie, ecc.	€ 1,84
11	Locali stabilimenti industriali e dei laboratori artigianali	€ 3,75
12	Locali dei magazzini, depositi, autorimesse, sale, esposizioni	€ 3,65
13	Locali dei teatri e cinematografici	€ 1,84
14	Locali enti pubblici, scuole, musei, biblioteche, associazioni religiose, culturali, politici, sindacali, sportive, caserme, ecc.	€ 0,46
15	Aree di campeggi, distributori di carburante, parcheggi	€ 3,75
16	Aree scoperte per attività economico-produttive e turistiche- alberghiere	€ 0,60
17	Abitazioni in cascine	€ 0,60